

# OIL: UN SECOLO PER LA GIUSTIZIA SOCIALE

PROF. TIZIANO TREU

## Abstract

Il saggio, scritto in occasione del centenario dell'OIL, analizza le tappe e i contenuti del contributo dell'OIL alla giustizia sociale: dalla prima Costituzione del 1919, alla dichiarazione di Philadelphia del 1944, alla conferenza del 1998, che ha sancito i Core Labor Rights, alla Decent Work Agenda del 1999.

L'autore sottolinea le difficoltà di applicare standard universali per le condizioni di lavoro in paesi a diversi gradi di sviluppo e le resistenze dei paesi meno sviluppati ad applicare gli standard dell'OIL nei rapporti commerciali internazionali (resistenze durate fino alla dichiarazione del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta). Il saggio analizza inoltre le novità dell'approccio della Decent Work Agenda e le sue implicazioni per il diritto del lavoro; le proposte dell'OIL per formalizzare il lavoro informale; il contributo dell'Organizzazione alla regolazione sociale del commercio internazionale, in particolare tramite le clausole sociali. A questo proposito l'autore segnala le ragioni della debole effettività di queste clausole e i possibili strumenti per rafforzarla.

## Abstract

The paper analyses the evolution and the contents of the ILO contributions to social justice during a century of its life: from the first Constitution of 1919, to the Declaration of Philadelphia of 1944, to the Conference of 1998 which sanctioned the core labor rights, until to the Decent Work Agenda of 1999.

The author discusses the difficulties of applying universal labor standards to countries at different stages of development and the resistance of developing countries to the application of labor standards in international trade treaties (which lasted until the declaration of 2008 on social justice for a fair globalisation). Other parts of the paper concern the following issues: the new approach of the decent work agenda and its implications for labor law; the proposals of the ILO for formalising the informal work; the contribution of the ILO to the social regulation of international trade, in particular through social clauses. In this respect the author indicates the reasons of the weak effectiveness of these clauses and the possible ways to reinforce them.

**Keywords:** Core labor rights, Decent Work, Social clauses, Informal work (oltre a scelta)

**SOMMARIO** - 1. Il sogno lungimirante delle origini: giustizia sociale e pace. 2. La dichiarazione di Philadelphia: giustizia sociale e democrazia. 3. Il difficile rapporto con i poteri e con le ideologie statali. 4. Standard universali e diversi gradi di sviluppo dei paesi membri. 5. I *core labor rights* e il dibattito all'assemblea del 1998. 6. La *decent work agenda*. 7. *Decent work* e la sfida del lavoro informale. 8. L'OIL e il commercio internazionale. 9. L'OIL e le clausole sociali dei trattati internazionali di commercio. 10. La (debole) effettività delle regole sociali internazionali: rimedi. 11. Procedure di monitoraggio e decisori imparziali. 12. Osservazioni conclusive: strumenti giuridici e politiche di sviluppo sostenibile.

1. *“L'efficacia dell'OIL, il ruolo che può svolgere e la sua capacità di rispondere alle domande che gli sono poste, dipendono dai maggiori eventi mondiali: crisi economiche, conflitti sociali, guerre e negli ultimi anni politiche globali che sono contrarie ai valori dell'OIL”*. Così si esprime la presentazione di J. Somavia a una storia recente dell'organizzazione internazionale del lavoro.<sup>1</sup>

L'autore specifica ulteriormente come la guerra e la rivoluzione siano stati gli stimoli originari per la nascita dell'organizzazione e non a caso la costituzione dell'OIL si apre con la solenne dichiarazione che *“una pace universale e durevole può stabilirsi solo se è basata sulla giustizia sociale”*.

Il riferimento non è solo all'anno di nascita dell'OIL il 1919, all'indomani degli orrori della prima guerra mondiale e in risposta alla rivoluzione russa, ma ad un altro tornante drammatico della storia, quando la dichiarazione di Philadelphia, nel pieno della seconda guerra mondiale (1944), rafforzava e sviluppava l'obiettivo originario di promuovere la giustizia sociale allargandola alla difesa e alla promozione dei diritti umani, combinando le prospettive materiali e spirituali della dignità dell'essere umano e ponendola a fondamento dei diritti individuali e sociali.<sup>2</sup>

In tempi più recenti la sfida ai valori e al ruolo dell'organizzazione internazionale del lavoro doveva provenire da un'altra rivoluzione, quella della globalizzazione che ha alterato gli equilibri sociali ed economici su cui si sono costruite le condizioni di vita, di lavoro e i sistemi sociali del '900.

La prima costituzione dell'OIL, come risulta dal suo testo fondativo, è ispirata a una visione così lungimirante da essere definita un sogno, anzi un *“wild dream”* come dichiarava il presidente Franklin D. Roosevelt ricordando il periodo in cui

<sup>1</sup> Rodger, Lee, Swepston, Van Daele, 2009, p. X.

<sup>2</sup> Su questa base – rileva Morse, nella *Nobel Lecture* dell'11 dicembre 1969 – l'OIL si è dedicato “nonostante le calamità politiche, i fallimenti e le delusioni di oltre mezzo secolo, a costruire pazientemente, senza drammi ma non senza successo, a lavorare per costruire una infrastruttura sociale di pace”.

lui stesso aveva aiutato a realizzare la prima conferenza dell'OIL nel 1919, con parole che ancora oggi ci interrogano: "chi ha mai sentito di governi che si mettono insieme per alzare gli standard del lavoro a livello internazionale, e ancora più audace è l'idea che i lavoratori e i datori di lavoro dei diversi paesi dovessero partecipare col governo a definire questi standard".<sup>3</sup>

Altrettanto lungimirante è stato affidare a una organizzazione sprovvista di risorse economiche significative e non appoggiata da poteri forti, il compito di contrastare la "incompetenza sociale del capitalismo".<sup>4</sup> Tale incompetenza doveva avere la sua manifestazione più drammatica nella crisi economica del 1929 e nella trasformazione di molti paesi democratici in regimi dittatoriali.

In realtà il preambolo della costituzione dell'OIL, ove si afferma che una pace durevole e universale può essere raggiunta solo se basata sulla giustizia sociale, non indicava solamente un ideale, ma si richiamava a una esperienza diretta di allora, e reiterata in seguito, che mostrava la verità e il realismo di quel preambolo.

2. Il medesimo ideale nutrito di realismo doveva ispirare la dichiarazione di Philadelphia che ribadiva l'attualità e l'importanza della giustizia sociale come condizione essenziale della pace; mentre nello stesso 1944 il presidente Roosevelt nel suo famoso discorso del Bill of Rights che doveva diventare la dichiarazione universale dei diritti umani, sottolineava lo stretto nesso fra la realizzazione della giustizia sociale e la difesa della democrazia: "siamo arrivati alla chiara comprensione del fatto che la libertà individuale non può esistere senza sicurezze economiche e indipendenza, gente affamata e disoccupata è la materia di cui sono fatte le dittature".<sup>5</sup>

Lo spirito di Philadelphia contiene un'altra idea posta come condizione di un effettivo progresso sociale, cioè la convinzione che obiettivi economici e obiettivi sociali sono strettamente interdipendenti e che tutte le politiche e le misure, nazionali e internazionali, in particolare quelle economiche e finanziarie, devono contribuire al progresso e al benessere sociale.

La stessa Carta di Philadelphia pone come strumento fondamentale per perseguire gli obiettivi e attuare il programma di azione, la collaborazione fra tutte le organizzazioni internazionali competenti nelle politiche economiche e sociali al fine di influenzare il disegno di queste politiche.

Si tratta di un impegno di grande complessità che ha dovuto operare sempre controcorrente, come l'intera attività della Organizzazione internazionale del lavoro, cioè con le tendenze di molte politiche nazionali anche di Stati democratici e spesso in dissonanza con l'impostazione di molte organizzazioni internazionali quali le istituzioni di Bretton Woods.

Il rapporto fra orientamenti economici e obiettivi sociali è una questione irrisolta che attraversa tutta la storia delle politiche e delle istituzioni nazionali e internazionali del secolo scorso e che rimane più che mai controversa; anche perché in realtà segna il condizionamento delle politiche sociali alle ragioni dell'economia e del mercato.

E' contro questa impostazione riduttiva dei valori del lavoro e dell'equità sociale che si sono espresse, in linea con le affermazioni anticipatrici di Philadelphia, le Carte costituzionali di molti paesi democratici e sul piano internazionale, fra gli altri, il trattato dell'Unione Europea (art 9 del trattato di Lisbona).<sup>6</sup> Ma anche in questi paesi la storia di un intero secolo doveva testimoniare la difficoltà di tradurre gli obiettivi e i diritti fissati dalle Carte costituzionali nella pratica di governo dell'economia, come dovevano dimostrare le diverse modalità con cui gli Stati nazionali hanno attuato le loro politiche sociali ed economiche.

Un altro tema in cui l'OIL ha dovuto agire a lungo controcorrente è il ruolo della regolazione nelle materie del lavoro. Il tema è stato al centro, com'è noto, di lunghe controversie in sede teorica e politica, che hanno investito direttamente l'azione dell'OIL di definizione di standard normativi per le principali condizioni di lavoro. Le posizioni sostenute anche da autorevoli organismi internazionali, OCSE e IMF *in primis*, secondo cui ridurre la legislazione protettiva del lavoro era presupposto necessario per superare le rigidità del mercato del lavoro e per creare occupazione, hanno di recente lasciato il posto a posizioni più articolate in sede scientifica e nelle stesse sedi internazionali, che valutano una pluralità di fattori, fra cui la qualità della regolazione, e ritengono che una regolazione non invasiva ed equilibrata può essere necessaria per il buon funzionamento del mercato del lavoro.<sup>7</sup>

Il metodo tripartito e con esso il dialogo sociale, sono alla base di tutta l'attività dell'OIL, che ha esteso tale metodo dai contesti nazionali, dove è stato variamente applicato, al livello internazionale. In tempi recenti tale metodo risente dell'indebolimento degli attori sociali storici che si riscontra anche nei sistemi di relazioni industriali più consolidati. Per questo è in discussione la opportunità che anche l'OIL, come altri organismi internazionali, faccia spazio a diverse rappresentanze della società civile (peraltro non senza resistenze da parte delle rappresentanze attuali).

3. Sono gli Stati nazionali che nel corso del Novecento hanno variamente tradotto i diritti fondamentali del lavoro nei loro ordinamenti giuridici e nelle politiche concrete, a seconda della loro storia e dei caratteri politici ed economici delle varie epoche. Il che spiega la diversità dei modelli sociali e di sviluppo che si sono affermati in questi anni anche all'interno di paesi per molti versi simili. Tale diversità non si è ridotta nel tempo e anzi si è di recente acuita contro le

<sup>3</sup> Le citazioni sono da Rodger, Lee, Swepston, Van Daele, 2009, cit.; v. anche Gil y Gil, 2016, 24.

<sup>4</sup> La definizione è di Supiot, 2016, 1.

<sup>5</sup> La citazione è riportata da Supiot, cit., 2.

<sup>6</sup> Cfr. su questa norma Roccella, Treu, 2016, 32.

<sup>7</sup> Cfr. OECD, 2002; vedi, in generale, Treu, Faioli, 2019, in corso di stampa; Deakin, 2016, 30 ss.

ipotesi e le aspettative di molti che ritenevano che lo sviluppo economico doveva garantire una convergenza automatica dei vari sistemi sociali (nel progresso).<sup>8</sup>

Gli stessi Stati nazionali, pure se indeboliti dalla globalizzazione, hanno mantenuto e riaffermato nel corso dei decenni la loro competenza esclusiva nelle materie sociali e del lavoro, resistendo a ogni ipotesi di trasferire capacità decisionale alle istituzioni sovranazionali; non solo a quelle dell' OIL, ma anche ad autorità dotate di poteri ordinamentali più sviluppati, come quelle dell'Unione europea. D' altra parte la configurazione dei poteri e della *governance* dell'OIL non è mai stata messa in discussione su questo punto, non solo dai governi ma neppure dalle organizzazioni delle parti sociali, sindacati e imprenditori, che sono rimaste ancorate alle loro posizioni nazionali.

Per questo l'opera dell'OIL di promozione degli obiettivi di giustizia sociale ha dovuto fare i conti con i poteri statali e con le diverse realtà economiche che gli Stati rappresentavano. In effetti la individuazione degli standard del lavoro e sociali attraverso le convenzioni, che sono il principale strumento di governo e di azione dello OIL, riflette le tensioni che hanno agitato le politiche e le ideologie del '900 nelle diverse comunità nazionali.

Questi standard e le varie proposte dell' OIL nelle materie economiche hanno dovuto confrontarsi non solo con le ideologie e con le politiche dominanti nei vari periodi, ma anche con i diversi gradi di sviluppo dei paesi componenti l'organizzazione e con le loro caratteristiche sociali ed economiche, nonché con la qualità delle forze sociali e delle istituzioni politiche presenti nei paesi.

4. Gli standard del primo periodo di vita dell'OIL, emanati da una organizzazione a componente prevalente degli Stati sviluppati in particolare europei, sono stati concepiti con riferimento ai lavoratori industriali e basati sull' assunto che non tutte le altre parti del mondo, a cominciare dalle colonie ancora esistenti, potessero adottare livelli di regole così elevati. In alcuni casi si ammetteva esplicitamente la possibilità di adottare standard minori non solo per le colonie, ma anche per Stati che sarebbero entrati presto nell'area dei paesi sviluppati come la Cina l'India il Giappone.<sup>9</sup>

La possibilità di differenziare gli standard del lavoro doveva essere esclusa nell'immediato secondo dopoguerra a seguito della dichiarazione di Philadelphia che metteva al centro della missione dell'OIL la promozione dei diritti universali umani e l'obiettivo di uno sviluppo equilibrato per tutte le aree del globo: essa segnava così un punto di svolta strategico con cui era incompatibile l'accettazione di standard diversi tra paesi sviluppati e non.<sup>10</sup>

L'enfasi della dichiarazione sui diritti umani ha implicazioni per la impostazione generale dell'azione dell'OIL nel senso che, pur riaffermandosi le competenze dell'organizzazione nelle materie del lavoro, ne amplia il campo d'azione fino a comprendere anche gli aspetti economici e umani definendo una serie di principi che costituiscono da allora i fondamenti assiologici dell'attività dell'OIL.

Questa indicazione di principio doveva rappresentare uno stimolo anche alla promozione e diffusione degli standard di lavoro sanciti nelle convenzioni e per altro verso doveva influire sull'orientamento ideale dell'organizzazione. Non a caso la stessa terminologia riguardante i diritti fondamentali dei lavoratori si è modificata nel tempo, da *labor standard* a "*human rights at work*": un cambiamento non solo terminologico, ma di enfasi circa il senso e gli obiettivi della regolazione. Come si è rilevato, mentre la formula "*labor standards*" allude a una questione tecnica limitata alle condizioni di lavoro in senso stretto (orari, salari, etc.), quella "*human rights*" segnala che è in gioco qualcosa di maggiore rilevanza umana e morale, cioè un diritto che spetta alla persona umana in quanto tale (anche quando è al lavoro).<sup>11</sup>

Con queste premesse l'affermazione nella dichiarazione di Philadelphia dei quattro principi fondamentali per il perseguimento della giustizia sociale doveva diventare la linea guida dell'azione dell'OIL e integrare l'approccio tradizionale degli standard internazionali del lavoro.

E' significativo che la dichiarazione ha stabilito una soglia minima di protezione che potesse essere adottata nei diversi contesti sociali, politici e religiosi o culturali delle nazioni aderenti all' OIL, un approccio minimale che doveva sostenere il valore universale dei diritti ivi sanciti.<sup>12</sup>

Ma la tensione dei principi e diritti universali sanciti dalla dichiarazione e fatti propri dalla OIL con le realtà politiche ed economiche rappresentate dagli Stati nazionali, non è stata perciò stesso superata. Essa doveva essere accresciuta dall'affermarsi delle ideologie e delle pratiche liberiste in molti Stati membri negli anni successivi a quella che sarà chiamata la *Golden Age* dell'economia dei paesi industrializzati che aveva promosso un clima favorevole ai valori dell'OIL.

---

<sup>8</sup> Cfr. per le diverse reazioni dei paesi europei alla crisi economica Treu, 2018.

<sup>9</sup> Cfr. Rodger, Lee, Swepston, Van Daele, cit., 24 ss.

<sup>10</sup> Sulla dichiarazione di Philadelphia, cfr. per tutti, Lee, 1994, 467- 484; Trebilcock, 2009, 11. ss.; Supiot, 2010.

<sup>11</sup> Bellace, 2014, 175 ss. Le implicazioni e i limiti di un "*human rights based approach to labour policy*" sono stati oggetto di ampio dibattito da ultimo al Congresso di Capetown dell'Associazione Internazionale del Diritto del lavoro del 2015: cfr. Blankett, Trebilcock, 2015; in particolare Bensusan, 2015, 273 ss.; e le riflessioni critiche di Fergus e Galani Tiemeni, 1992, 115 ss., che sottolineano l'importanza di "*reembedding social rights into political contexts through process of social dialogue and contestation*": attraverso un processo di costruzione istituzionale necessariamente graduale specie nei paesi in via di sviluppo (p.139); v. anche Fudge, 1992, 73 ss.

<sup>12</sup> Gil y Gil, cit., 25, rileva che il tempo ha mostrato la correttezza di tale impostazione, il cui valore universale si basa sul suo carattere ragionevole e minimale.

5. La divergenza fra paesi a diversi gradi di sviluppo è emersa evidente all'interno della conferenza del 1998 che doveva approvare la dichiarazione dei fondamentali principi e diritti del lavoro. Nella dichiarazione finale della conferenza significativamente si è introdotta una precisazione voluta dai paesi a bassi salari e in via di sviluppo contrari all'inserimento di clausole sociali nei trattati di commercio, secondo la quale la delibera dell'assemblea OIL sui *core labor rights* "non doveva pregiudicare il vantaggio competitivo di questi paesi".

La riserva inserita nel testo ha segnato un limite grave alla dichiarazione dei *core labor rights* e all'impatto degli standard dell'OIL.<sup>13</sup> Essa doveva essere corretta (solo) 10 anni dopo, nella dichiarazione del 2008 sulla "giustizia sociale per una globalizzazione giusta", ove si afferma che "la violazione dei diritti e dei principi fondamentali del lavoro non può essere invocata o comunque utilizzata come vantaggio competitivo, ma che d'altra parte gli standard del lavoro non devono essere usati per avallare pratiche commerciali protezionistiche".<sup>14</sup>

Si tratta di una formulazione attentamente bilanciata, che nel ribadire la validità dei principi fondamentali dell'Organizzazione, vuole rispondere alle obiezioni degli Stati che denunciavano come il rispetto degli standard internazionali poteva essere un pretesto per coprire misure protezionistiche delle proprie economie.

In realtà la scelta operata nella conferenza del 1998 di concentrarsi su un nucleo essenziale di diritti non è stata scevra da critiche. Secondo alcuni critici la selezione dei quattro "*Core Labour Rights*" introduceva una gerarchia fra diritti impropria e arbitraria, riduttiva della portata di altri standard non menzionati. Anzi l'aveva spostato l'enfasi nella dichiarazione del 1998 dalla individuazione di diritti specifici propri del sistema delle convenzioni, alla affermazione di (soli) principi, legittimava l'uso di una terminologia regressiva e una riduzione degli standard a indicazioni di *soft law*.<sup>15</sup>

Nonostante tali riserve, la decisione della conferenza doveva ricevere una larga approvazione ed essere ritenuta utile alla rivitalizzazione non a una riduzione del sistema tradizionale.<sup>16</sup> La scelta di concentrarsi su alcuni *core rights* serviva a rafforzare e a integrare l'approccio tradizionale delle convenzioni, quello che Supiot definiva "*cafeteria approach*" ai diritti dei lavoratori, cioè la possibilità degli Stati membri di ratificare solo le convenzioni cui erano più preparati. Infatti la dichiarazione stabilisce che, mentre la possibilità di scegliere le ratifiche rimane intatta in ogni caso, gli Stati membri sono comunque obbligati a rispettare e promuovere i principi stabiliti nei quattro *core labor rights* (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, del lavoro dei fanciulli e principio di non discriminazione) per il fatto stesso della loro partecipazione all'OIL.

Questo è un vero salto qualitativo rispetto al passato, cui fa riscontro il dovere dell'OIL di assistere gli Stati nell'adempimento del loro nuovo obbligo e per altro verso un nuovo meccanismo di supervisione e di monitoraggio (che peraltro come vedremo resterà sempre un punto debole delle regole dell'OIL).

D'altra parte si è sottolineato che anche in passato l'OIL aveva sempre ammesso gerarchie fra gli standard e fra i diritti contenuti nelle convenzioni, collocando quelle sui *basic rights* al primo posto. E i quattro diritti selezionati dalla conferenza avevano motivi ampiamente riconosciuti per essere identificati come prioritari, a cominciare dalla libertà sindacale che è il diritto collettivo di base su cui si fondano tutti i sistemi democratici di relazioni industriali e lo stesso tripartitismo dell'OIL.<sup>17</sup>

Altrettanto opportuna è ritenuta la scelta del 1998 di spostare il focus da standard dettagliati a diritti fondamentali, perché l'eccesso di dettagli di molte convenzioni si era rivelato controproducente a fronte dell'estrema diversità delle situazioni concrete degli Stati membri cui le convenzioni si dovevano applicare. Tanto è vero che tale eccesso aveva contribuito a frenare negli ultimi anni il numero di convenzioni approvate e delle loro ratifiche. D'altra parte l'obbligo imposto dalla dichiarazione agli Stati in base alla sola partecipazione all'OIL non poteva certo riguardare tutti i dettagli di convenzioni che gli Stati non avevano firmato.<sup>18</sup>

Quanto al rilievo che i diritti sanciti nel 1998 hanno poca forza cogente e richiamano semmai la *soft law*, questo è un rilievo comune a tutte le tecniche dell'OIL. Come si vedrà oltre, l'OIL manca di strumenti sanzionatori e ha sempre privilegiato gli interventi promozionali a quelli giuridici, ritenendoli realisticamente più adatti nel contesto internazionale a raggiungere gli obiettivi perseguiti, non solo con la dichiarazione ma con le stesse convenzioni ratificate.

Semmai, osserva un autore direttamente impegnato in queste vicende,<sup>19</sup> il problema più grave delle regole dell'OIL è di farle funzionare effettivamente nei diversi contesti economici, a cominciare da quelli dei paesi in deficit di sviluppo e dai settori dell'economia informale. Tale problema rinvia una questione più ampia per l'OIL e per lo stesso diritto del lavoro, cioè al rapporto delle norme di legge con lo sviluppo economico. L'OIL, coerentemente con la necessità affermata

<sup>13</sup> Il giudizio è comune: Supiot, cit., 6, parla di "*self denial*" dell'OIL; Alston, 2004, 478 ss.

<sup>14</sup> Il principio che il *fair trade* non ammette vantaggi comparativi basati sulla riduzione degli standard sociali ispira non pochi obblighi dei trattati commerciali. Le analisi internazionali mostrano come i vantaggi competitivi dei vari paesi dipendono da variabili più complesse del semplice costo del lavoro, attinenti ai modelli di specializzazione produttiva, all'uso delle tecnologie, alla qualità delle risorse umane. Per questo, come ricorda l'OIL, la promozione dei labor standard, compresi quelli fondamentali, deve avvalersi di interventi socio-economici diversi, legati al contesto in cui devono operare: assistenza tecnica per l'applicazione degli standard, politiche economiche di sostegno allo sviluppo locale; strumenti per favorire l'accesso al credito e al mercato del lavoro; contrasto all'irregolarità e all'economia informale, e in generale coinvolgimento degli attori pubblici e privati presenti nei vari territori.

<sup>15</sup> Alston, cit., 471 ss., che sottolinea il ruolo (interessato) degli Stati Uniti nello spingere per questo tipo di dichiarazione.

<sup>16</sup> Maupain, 2005, 440 ss.

<sup>17</sup> Langille, 2005, 425 ss.

<sup>18</sup> Così ancora Langille, cit., 423; il quale sottolinea che l'ILO "*has never enforced anything*".

<sup>19</sup> Langille, cit., 426 ss.

di non separare obiettivi economici e regole sociali, si è sempre impegnato a coniugare le sue norme e l'affermazione dei diritti con interventi di promozione dello sviluppo dei paesi destinatari. In questo senso si è detto l'OIL è, e intende essere, "a true law and development institution".<sup>20</sup>

Una simile visione e tale metodologia integrata saranno sancite esplicitamente nel 1999, un anno dopo la dichiarazione dei diritti fondamentali, con il lancio della *decent work agenda*. Nello specifico vari autori esprimevano la convinzione che la scelta della dichiarazione del 1998 di concentrarsi sui quattro *core labor rights* non escludeva uno sviluppo ulteriore dei diritti e degli standard a seconda dell'evoluzione del contesto in cui essi si dovevano applicare, anzi potevano preparare il terreno per un tale sviluppo.<sup>21</sup>

In effetti le aree coperte dagli standard internazionali e dai diritti del lavoro si sono andate allargando.<sup>22</sup> Le 189 convenzioni e 205 raccomandazioni finora approvate sono arrivate a coprire, spesso anche con norme di dettaglio, la gran parte non solo delle regole dei rapporti individuali di lavoro e collettivi, ma anche della previdenza e della sicurezza sociale con un approccio integrato che sarà adottato dalla agenda della *decent work*. Ed è cresciuto il loro grado di diffusione e di applicazione negli Stati nazionali come testimonia la crescita del totale delle ratifiche (8138). Alcune delle convenzioni principali, comprese le otto convenzioni riguardanti i diritti fondamentali, hanno avuto un numero consistente di ratifiche (più di 100 fra i 182 Stati membri). Ma l'ambito dei diritti da sancire con le convenzioni resta controverso, specie in quelle aree che riguardano non tanto le condizioni minime di lavoro, ormai acquisite nella gran parte dei paesi, ma temi come i diritti sindacali e in particolare il diritto di sciopero che toccano direttamente i rapporti di potere fra le forze sociali e gli equilibri sociali e politici dei paesi.

Tanto è vero che la ratifica di queste convenzioni è ancora negata da molti Stati democratici, a cominciare dagli Stati Uniti. Il diritto di sciopero non viene sancito chiaramente neppure in alcuni documenti costituzionali avanzati; e in ogni caso viene circondato di limiti interpretati anche in modo alquanto restrittivo dalle giurisprudenze nazionali e dalla stessa Corte di giustizia europea.<sup>23</sup> La resistenza a ratificare le convenzioni specie in questa aree critiche si spiega perché la ratifica comporta l'impegno degli Stati ad adeguare le proprie norme agli standard della convenzione, e perché l'organizzazione internazionale del lavoro può esercitare il proprio potere di supervisione su tali norme al fine di verificare e stimolare l'adeguamento agli stessi standard.

E' peraltro significativo che la gran parte dei codici del lavoro dei paesi sviluppati tende a essere conforme a tali standard almeno nelle linee fondamentali se non nei dettagli. E molti tribunali nazionali si rifanno alle convenzioni dell'OIL nella interpretazione delle leggi nazionali.

Ma se il grado di conformità delle norme nazionali alle convenzioni è accertabile con relativa facilità, tale conformità formale non è di per se sufficiente a provare il successo degli standard.

Oltre a questo indicatore, il grado di *compliance* effettiva delle convenzioni e dei *core labor standard* è incerto. Il loro impatto sulla realtà del lavoro è in effetti variabile a seconda dei contesti nazionali e di difficile apprezzamento complessivo. Per avere un quadro esauriente occorrerebbero analisi sistematiche da parte di osservatori e centri di ricerca imparziali. Le evidenze disponibili, anche se parziali, segnalano che le regole dell'OIL sono state significative in non pochi casi nell'influenzare il contenuto sia delle politiche nazionali sia delle clausole sociali nei trattati di commercio stipulati negli anni. Ma si tratta di successi diseguali, variabili a seconda delle regole in questione e delle aree di applicazione.

Infatti l'aspetto più critico dell'azione dell'OIL si è rivelato non tanto l'ambito circoscritto dei diritti oggetto delle proprie convenzioni e dichiarazioni, quanto – come dirò oltre – la scarsa capacità degli standard di influenzare effettivamente e in modo diffuso le prassi dei rapporti di lavoro nei contesti nazionali.

Gli eventi più recenti, dalla crisi economica alla crescente interdipendenza fra le economie nazionali indotta dalla globalizzazione, al drammatico fenomeno delle migrazioni di massa, hanno sollecitato i sistemi di tutti i paesi ad adeguare le loro politiche economiche e sociali. E l'OIL è l'istituzione internazionale più direttamente chiamata in causa, perché tutti questi eventi drammatizzano la urgenza di agire efficacemente sul piano internazionale, che è diventato sempre più l'arena decisiva per dare risposte adeguate ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze di giustizia sociale.

6. Una svolta strategica importante nell'azione dell'OIL è segnata dalla *Decent work agenda* lanciata dal direttore generale J. Somavia nel 1999.

Il valore da tutti riconosciuto a questo documento è che esso offre un quadro organico delle principali aree di lavoro dell'Organizzazione, al di là della elencazione separata dei singoli obiettivi e settori. In tal modo fornisce una direzione unificata ai pilastri del mandato costituzionale dell'OIL: la tutela e la promozione dei diritti del lavoro, la promozione dell'occupazione e l'estensione della protezione sociale, l'incentivazione del dialogo sociale, la promozione della parità

<sup>20</sup> Langille, cit., 437.

<sup>21</sup> Cfr. oltre agli autori citati nelle note precedenti, Gil y Gil, cit., 25.

<sup>22</sup> Rodger, Lee, Swepston, Van Daele, cit., 20 ss.

<sup>23</sup> La questione dei limiti dello sciopero è alquanto dibattuta nei vari paesi, e alcune decisioni recenti della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in particolare sul rapporto fra diritto di sciopero e libertà economiche nell'ordinamento dell'Unione (a partire dal caso Laval), sono state fortemente controverse: cfr. Roccella, Treu, cit., 170 ss. La questione dello sciopero sarà alla base di una forte contrapposizione fra imprenditori e commissione di esperti dell'OIL circa l'interpretazione della Convenzione 87 sulla libertà sindacale, che gli esperti ritenevano comprensiva del diritto di sciopero. Cfr. Ruay Saez, 2017.

di trattamento e di opportunità tra uomini e donne. In linea con questo obiettivo unificato il concetto di lavoro decoroso non stabilisce nessuna soglia o massimale per i suoi contenuti. E' un traguardo mobile e un obiettivo il cui fondamento universale è da ricercarsi nel valore della dignità umana e del lavoro, ma che si evolve nel tempo e nello spazio insieme con il progresso economico e sociale e con le possibilità delle diverse società

Per questo si è rilevato che esso può essere applicato non solo nei paesi in via di sviluppo ma anche nelle società avanzate dove c'è ancora molta strada da fare per raggiungere una piena giustizia sociale e per contrastare le tendenze al regresso delle politiche sociali oggi presenti in molti paesi.<sup>24</sup>

Per lo stesso motivo non è stato facile trovare strumenti in grado di valutare il contenuto del *decent work* e i progressi nella sua applicazione; invece di cercare un indice preciso si è ritenuto di identificare un insieme di indicatori qualitativi e quantitativi finalizzati ad apprezzare il grado di applicazione del *decent work* a livello di singoli Stati (così il *Tripartite Meeting of experts on the measurement of decent work*).<sup>25</sup>

L'obiettivo del lavoro dignitoso è ribadito nella dichiarazione dell'ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta del 2008 (ILO, Ginevra, 10 giugno 2008) che lo consolida come il principio organizzativo dei compiti dell'OIL. Questa ulteriore indicazione adottata allo scoppio della crisi economica e finanziaria è servita per garantire anche una maggiore coerenza fra le varie attività interne dell'Organizzazione e per stabilire una base di consenso fra tutte le sue *constituencies*, Stati membri, lavoratori e datori di lavoro.<sup>26</sup>

Inoltre qui, come negli altri documenti internazionali ricordati, ritorna l'idea dell'OIL delle origini circa il fatto che l'equilibrio fra sviluppo economico e giustizia sociale è necessario per avere uno sviluppo sostenibile e che questa qualità dello sviluppo ha come fondamento appunto il lavoro dignitoso. Nella medesima logica integrata si rileva come l'affermazione dei diritti e dei principi fondamentali propri delle dichiarazioni dell'OIL debba coniugarsi con gli obiettivi strategici indicati dalla stessa dichiarazione del 2008 - promozione della occupazione, protezione sociale e dialogo sociale - e come il perseguimento di questi obiettivi nelle politiche concrete dei vari Stati sia il test dell'effettività degli stessi principi.

Per questo, specie nei momenti più critici della propria storia, l'OIL ha affermato la priorità, anche rispetto agli interventi di regolazione, delle proposte di politica sociale da promuovere nelle varie realtà nazionali; e ha sottolineato la necessità di una migliore *governance* pubblica nei diversi paesi, con il maggiore coinvolgimento delle parti sociali, per creare modelli di globalizzazione più giusti e inclusivi.

In linea con questa impostazione il Patto globale per la occupazione del 2009 (*Superare la crisi*, Ginevra 2009), in piena crisi economica, ne affronta le implicazioni in campo sociale e occupazionale, sostenendo l'urgenza di promuovere una ripresa produttiva basata sugli investimenti, la buona occupazione e la protezione sociale.

L'approccio del *decent work* ha implicazioni anche per l'impostazione generale del diritto del lavoro e per il dibattito in corso circa la necessità di adattare le forme storiche di questa materia alle sfide poste dalle trasformazioni del lavoro. Infatti esso riflette meglio delle categorie tradizionali le modalità con cui il lavoro e l'impresa si presentano nell'economia globale e quindi è utile a suggerire il tipo di nuova regolazione necessaria per rendere dignitoso il lavoro. Tale concetto indica un oggetto e un ambito di interventi più ampi del rapporto di lavoro subordinato nell'impresa su cui si è concentrato il diritto del lavoro storico.

Esso è in grado di comprendere non solo le nuove forme dei lavori atipici ma anche l'ampia zona del lavoro informale, da sempre sottratto al diritto del lavoro. Permette inoltre di superare le barriere delle categorie giuridiche tradizionali e la stessa separazione fra posto di lavoro e ambiente di vita familiare.

Più in generale segnala la necessità di allargare il focus dallo strumento legislativo a forme plurali di regolazione e di intervento istituzionale, molte delle quali presenti nel repertorio tradizionale del diritto del lavoro, tra queste in particolare forme di regolazione collettiva e di auto organizzazione dei soggetti coinvolti nelle attività della economia informale, dal lavoro informale, antico e moderno, alle prestazioni della *gig economy*.<sup>27</sup>

7. La presenza nelle economie mondiali di ampi settori di attività e di lavoro informale è una questione da tempo all'attenzione dell'OIL.

Questi settori sono particolarmente diffusi nei paesi emergenti dove, secondo i dati dell'OIL, comprendono oltre il 75% delle attività di business e di lavoratori occupati. Il lavoro e la economia informale non sono peraltro confinati nelle aree e nei paesi in sottosviluppo ma, contrariamente alle convinzioni e alla previsione di molti, sono presenti anche nei paesi avanzati. Anzi si presentano in forme nuove in settori investiti dalle moderne tecnologie comprese quelle digitali; come sottolineano con preoccupazione i sindacati europei, proprio le forme recenti di *crowdworking* possono portare a una diffusione incontrollata di lavoro informale. Si tratta di una convivenza di antico e di moderno che costituisce uno dei *cleavages* più profondi e preoccupanti dei nostri sistemi economici e sociali. Esso interroga a fondo l'opera e i valori dell'OIL, e insieme l'efficacia delle regole sancite dai suoi standard e dai nostri sistemi di diritto del lavoro, che, concepiti per essere universali, si trovano ad essere di fatto applicati solo da una minoranza di lavoratori del mondo.

---

<sup>24</sup> Gil y Gil, cit., 30.

<sup>25</sup> ILO, 2008; Ghai, cit., p. 125; Webster, Buldner, Orkin, 2015, p. 123.

<sup>26</sup> La letteratura sulla *decent work agenda* è sterminata, a riprova dell'attenzione che il documento ha sollevato in tutto il mondo: cfr. oltre agli autori fin qui citati, Ghai, 2002; Servais, 2004., 215-238; Auer, 2005; Rodgers, Kuptsch, 2008.

<sup>27</sup> Questi concetti sono sviluppati in particolare da Fudge, 43 (2), 11 ss.

Le esperienze di vari paesi confermano la difficoltà di raggiungere l'obiettivo perseguito dall'OIL di formalizzare l'informale e la debolezza degli strumenti sia di incentivazione sia di controllo e repressione fin qui utilizzati a tale fine.

I tentativi operati in alcuni paesi, fra cui l'Italia di perseguire un avvicinamento e una armonizzazione variamente incentivata per via contrattuale delle condizioni del lavoro informale a quelle prevalenti nel mercato del lavoro regolare non hanno avuto successo.<sup>28</sup>

In realtà per perseguire con successo questo obiettivo serve un approccio integrato di *policies*, come propone l'ILO,<sup>29</sup> cioè interventi che vanno oltre le misure e le regole del lavoro, riguardanti il contesto economico e sociale in cui matura la economia informale, che riguarda non solo aree arretrate ma anche settori moderni investiti dalle nuove tecnologie come la logistica.

Si tratta di interventi per lo sviluppo sia economico sia istituzionale e sociale; di azioni per il sostegno alla legalità, alla formazione di capitale e al rafforzamento delle reti sociali. Iniziative specifiche sono raccomandate dall'OIL per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla formalizzazione e alla crescita delle attività in questione. Fra queste si menzionano in particolare la semplificazione degli adempimenti burocratici per la costituzione e lo svolgimento delle attività e per la gestione dei lavoratori, nonché le misure per favorire l'accesso agli strumenti necessari a tal fine: servizi finanziari, informazioni e consulenze sulle opportunità di business e di lavoro, possibilità di competere per gli appalti pubblici, sostegno alla formazione manageriale.

Nelle materie direttamente attinenti al lavoro è sottolineata l'importanza di rafforzare i servizi ispettivi che sono quasi dovunque sottodimensionati rispetto alle necessità, qualificandone il personale per adeguarlo al difficile compito di prevenzione e di controllo dell'illegalità. Peraltro si riconosce che questo tipo di interventi non è sufficiente e va integrato con un insieme di misure preventive e di incentivi alla regolarità.

Un intervento più diretto può configurarsi nei confronti di quel lavoro informale o irregolare che si manifesta nei processi di decentramento produttivo (catene di appalti e subappalti) diffusi in settori avanzati dell'economia. Molti ordinamenti giuridici hanno introdotto forme di corresponsabilità, variamente estesa, in capo alle imprese capofila del decentramento per la inosservanza dei trattamenti standard lavoristici e di sicurezza sociale da parte degli appaltatori e subappaltatori.<sup>30</sup>

Anche gli interventi per la regolarizzazione dei lavori informali vanno adattati alle condizioni del contesto economico e sociale, che possono richiedere gradualità nel processo di adeguamento e livelli diversi di armonizzazione, che puntino all'*enforcement* degli standard di base piuttosto che a un irrealistico allineamento ai trattamenti delle aree forti dell'economia. La accettazione di un certo grado di differenziazione delle regole può essere necessaria per ottenere risultati effettivi e per poterli migliorare nel tempo.

Inoltre va sottolineato che questi interventi istituzionali ed economici hanno bisogno di essere sostenuti con il coinvolgimento delle persone attive nell'economia informale.

Si tratta di ricercare forme nuove di organizzazione collettiva e di mobilitazione dei lavoratori impiegati in questi settori, organizzazioni non solo di tipo sindacale e impegnate in attività di contrattazione collettiva, ma anche forme cooperative fra le stesse persone e iniziative dei diversi lavoratori atipici e informali nei confronti della comunità e degli enti locali nei cui territori si svolgono queste attività di lavoro.<sup>31</sup>

Il contributo più recente dell'OIL ai problemi del lavoro sul mondo globale è quello fornito dalla *Global Commission on the future of work* composta da autorevoli esperti di problemi del lavoro di diversa provenienza geografica con varie esperienze professionali e di governo.

Il rapporto della Commissione propone una *Human Centred agenda* per il futuro del lavoro che riprende e sviluppa i temi centrali del messaggio dell'Organizzazione, aggiornandoli e finalizzandoli a fronteggiare le sfide del futuro. E' significativo che il documento si esprime non, come è tradizionalmente, in termini di tutele del lavoro e di standard regolativi, ma in termini di investimenti; questo per segnalare che le politiche sociali costituiscono un investimento per il futuro e non un semplice costo. Anche la serie di investimenti menzionati nei tre pilastri del rapporto sono significativi: investimenti nelle capacità delle persone per sostenerle nelle transizioni e nella mobilità dei lavori; investimenti nelle istituzioni del lavoro fra cui il dialogo sociale per garantire regole universali che rendano il lavoro dignitoso per tutte le persone a prescindere dal tipo di contratto di cui sono titolari; investimenti trasformativi, in linea con l'agenda 2030 delle Nazioni Unite, in aree decisive per la promozione di un lavoro equo e sostenibile, con particolare riguardo alla promozione della eguaglianza di genere, alle infrastrutture di qualità, fisiche e digitali, ai lavori nelle micro e piccole imprese, al lavoro non retribuito in casa e nelle comunità.

8. La tesi sempre sostenuta dall'OIL sulla necessità di tenere insieme sviluppo economico e progresso sociale implica che questo nesso deve valere anche sul piano del commercio internazionale, tanto più a fronte del suo diffondersi e

<sup>28</sup> Cfr. la relazione di Treu al Congresso ISLSSL di Torino, 2018, cit., 11.; Villasmil Prieto, 2018, cit., 61 ss.

<sup>29</sup> OIL, 2014, 2015, ove anche un'analisi delle politiche adottate dai vari paesi per favorire la transizione verso l'economia regolare.

<sup>30</sup> Treu, 2018, cit., 34 ss.

<sup>31</sup> Vedi in proposito Fudge, cit., 10.

incrementarsi. Ma il confronto fra le due logiche, dei diritti fondamentali del lavoro e del commercio globale, è stato all'inizio negato e a lungo esorcizzato.<sup>32</sup>

È emblematico al riguardo l'orientamento del WTO, che ha rifiutato fin dall'inizio di occuparsi delle questioni attinenti alle clausole sociali dei trattati ritenendole di competenza esclusiva e separata dell'OIL. Così l'OIL si è trovata a elaborare regole, o meglio ipotesi di regole sociali, in isolamento rispetto alle dinamiche dei trattati commerciali e senza l'appoggio dei vantaggi e delle sanzioni di questi, oltre che senza la disponibilità di strumenti normativi propri, a differenza di altri organismi internazionali.

Questo isolamento dell'OIL ha influito negativamente anche sui suoi orientamenti. L'interesse primario della organizzazione è stato a lungo concentrato sulla definizione degli standard normativi e sulla loro promozione nei singoli paesi. Anche l'attività di studio e di progettazione delle politiche sociali ed economiche ritenute necessarie per accompagnare l'operatività degli stessi standard è stata *in primis* diretta alle dinamiche interne dei vari paesi, specie di quelli in via di sviluppo. D'altra parte gli stessi paesi sono stati a lungo concentrati nel ricercare, anche con l'aiuto dell'OIL, le strategie migliori per il proprio sviluppo;<sup>33</sup> mentre tali paesi, come si è visto, sono stati a lungo diffidenti o contrari ad assumere impegni internazionali nei trattati commerciali, come quelli propri delle clausole sociali, ritenendoli pregiudizievole delle proprie possibilità di sviluppo e spesso utilizzate a fini protezionistici da parte dei paesi sviluppati.

Per questi motivi l'OIL è intervenuto con ritardo sulle regole sociali da inserire nel commercio internazionale, che pure stava diventando un'area sempre più critica anche per tali regole a seguito di una crescita largamente sregolata dei mercati globali.

Al vertice sociale del 1992 convocato dalle Nazioni Unite, l'OIL interviene, ma non gioca un ruolo rilevante, nonostante i temi ivi trattati si sovrapponevano in larga misura con la propria agenda sociale e nonostante i componenti sindacali della organizzazione premessero per sostenere la inclusione di clausole sociali nei trattati e per dotarle di maggiore incisività.

Del resto tale proposta trovava opposizioni insuperabili non solo nel WTO, ma all'interno stesso dell'OIL, come si è visto nella posizione già ricordata dei paesi meno sviluppati nel corso della assemblea generale del 1998.

L'attenzione dell'OIL alle regole del commercio internazionale e alle clausole sociali doveva riattivarsi negli anni successivi sotto la spinta del direttore J. Somavia, che propone di valorizzare l'agenda del lavoro dignitoso appena approvato anche sul piano internazionale. La proiezione internazionale dei principi e del valore del *decent work* appariva essenziale per contrastare i rischi della globalizzazione, che erano manifestati dalle crescenti disuguaglianze sociali fra paesi e all'interno dei singoli paesi e che potevano rivelarsi pregiudizievole per la stessa stabilità dell'economia mondiale.<sup>34</sup>

Tale presa di posizione sarà ulteriormente definita nel rapporto del 2004 della Commissione mondiale sulla dimensione sociale della globalizzazione istituita dall'OIL<sup>35</sup> e poi nella conferenza del 2008 con la dichiarazione sulla "*giustizia sociale per una globalizzazione equa*" che contiene un appello a una maggiore coerenza nelle politiche di governo della globalizzazione fra le varie organizzazioni del sistema multilaterale, WTO – IMF, ritenuta necessaria per fare progredire insieme crescita economica, occupazione ed equità sociale. Ed è in questa conferenza, come si è visto, che l'organizzazione supera le riserve fino allora preclusive avanzate da alcuni paesi circa la necessità di introdurre regole sociali nei trattati di commercio internazionale.

9. Le clausole sociali dei trattati e le altre fonti di regolazione sociale internazionale, come il General System of Preference (GSP), e per altro verso la contrattazione collettiva transnazionale, hanno origini e contenuti diversi, ma indicano percorsi e obiettivi paralleli a quelli perseguiti dall'OIL, con i propri strumenti (dichiarazioni, convenzioni e raccomandazioni).<sup>36</sup>

Nonostante le varianti e i diversi contenuti, le clausole sociali si sono andate diffondendo in modo significativo, come testimoniano i dati dell'OIL, secondo cui esse sono cresciute sia in termini assoluti che relativi: da 4 clausole nel 1995 a 21 nel 2005, a 58 nel giugno 2013. I trattati ove esse sono presenti riguardano oltre il 5,5% del commercio globale. Tali clausole sono incluse per lo più in Trattati commerciali fra Paesi del Nord e del Sud del mondo, ma risultano in crescita anche quelli fra paesi emergenti, in particolare dell'Asia.

---

<sup>32</sup> Questa divergenza contribuisce alla frammentazione dei regimi e delle istituzioni internazionali di cui è emblematica la separazione fra ILO e WTO: cfr. per tutti Ferrarese, 2017, 79 ss.

<sup>33</sup> Le tappe di questa evoluzione delle posizioni dell'OIL sono ricostruite in Rodger, Lee, Swepston, Van Daele, 1919-2009, cit., 212.

<sup>34</sup> L'urgenza di contrastare le disuguaglianze diffuse nel mondo globale è un richiamo costante nei documenti dell'OIL; e la loro persistenza nonostante lo sviluppo, costituisce una sfida all'azione delle istituzioni nazionali e internazionali: vedi l'accorato richiamo della Nobel Lecture, di Morse, cit. L'impegno alla lotta contro gli effetti negativi della globalizzazione è reiterato nella dichiarazione "*Social justice for a fair globalization*" del 2008, e nella *Conference evaluation* del 2016 che presenta un bilancio delle azioni intraprese.

<sup>35</sup> *A fair globalization: creating opportunities for all*, OIL, Geneva, 2004.

E' significativa al riguardo anche la evoluzione dei contenuti e delle procedure presenti in queste clausole sociali.<sup>37</sup> Gli impegni variano da clausole che richiamano genericamente l'osservanza di *basic rights* o *internationally recognized labor rights*<sup>38</sup> a quelle che sanciscono l'obbligo di rispettare i *core labor standards* del OIL. Questo obbligo fa per lo più riferimento ai quattro principi fondamentali sanciti alla conferenza dell'OIL del 1998: libertà sindacale, diritto alla contrattazione, divieto di lavoro forzato e minorile, eliminazione di ogni discriminazione. In altri casi l'impegno è più ampio e comprende l'osservanza delle otto convenzioni fondamentali che specificano i principi del 1998.<sup>39</sup>

E' da segnalare che il riferimento al diritto di sciopero è assente, salvo che nell'accordo CETA fra Canada e UE e salvo un richiamo implicito nell'accordo del maggio 2007 che stabilisce un modello di clausola sociale proposto dall'amministrazione Obama.<sup>40</sup>

10. Ma a fronte di questa evoluzione quantitativa e qualitativa delle regole sociali resta irrisolto il problema della loro effettività, cioè della capacità di incidere sulle regole e sulle vicende concrete dei rapporti di lavoro. Il problema rinvia alla questione enunciata all'inizio, cioè alla debolezza dell'organizzazione internazionale del lavoro nei confronti degli Stati membri i quali mantengono la competenza esclusiva nelle materie sociali ed economiche cui si riferiscono tutte le attività dell'OIL, in particolare gli standard fondamentali stabiliti dalle convenzioni.

Se questa è la natura del problema, le difficoltà di applicazione e di *enforcement* di questi standard non si risolvono sul mero piano procedurale, ma dipendono dai rapporti istituzionali e politici di volta in volta intercorrenti con gli Stati membri destinatari delle regole. La variabilità dei gradi di applicazione delle regole adottate dall'OIL, come delle ratifiche delle convenzioni, dimostra come tutte le vicende della regolazione sociale sovranazionale siano strettamente connesse con le condizioni storiche dei rapporti con gli Stati membri e del contesto economico sociale in cui gli stessi Stati operano.<sup>41</sup>

Occorre essere consapevoli che le regole delle convenzioni, come le clausole sociali dei trattati di commercio, costituiscono strumenti parziali di un obiettivo più ampio riguardante la regolazione sociale della globalizzazione. Se questo è vero, come credo, le modalità per rendere questi strumenti adeguati all'obiettivo vanno ricercate in un quadro diverso che preveda non solo nuove normative, ma nuove pratiche amministrative e iniziative di politica sociale che coinvolgono il ruolo degli Stati nei confronti della globalizzazione.

Entrambi questi tipi di fonti (convenzioni e clausole sociali) hanno prodotto una notevole ricchezza di materiali normativi che meritano di essere armonizzati e di essere utilizzati per la ricerca di nuove tecniche regolatorie. Serve un tipo di diritto diverso dai sistemi normativi nazionali e anche dagli ordinamenti regionali sviluppati come quelli dell'Unione europea.<sup>42</sup> Questa ricerca può trarre spunto dall'esperienza maturata finora nell'attività dei vari organismi internazionali e in particolare dell'OIL. Ma richiede una nuova finalizzazione delle tecniche regolatorie che va oltre la stessa dicotomia fra *hard* e *soft law*, sperimentata con alterni successi quando il diritto del lavoro ha varcato i confini nazionali ed è stato assunto nell'ordinamento comunitario che è il primo vero ordinamento sovranazionale.<sup>43</sup>

---

<sup>37</sup> Per una panoramica generale delle regole sociali nei trattati di commercio, vedi nella vastissima letteratura: ILO, 2013; Vogt, 2014, 121 ss.; Ebert, Posthuma, 2011; Compa, 1993, 165 ss.; ID, 1998, 683 ss.; Perulli, cit., 2018, 105 ss.

<sup>38</sup> Una simile formula, risalente già al Trade Act USA del 1974, che ha stabilito il primo sistema generale statunitense di preferenze (GSP), continua a essere diffusa; cfr. Vogt, cit., 146 ss.

<sup>39</sup> Si tratta delle convenzioni 87 (su libertà di associazione); 98 (diritto di organizzarsi e contrattare collettivamente); 29 (divieto di lavoro forzato); 105 (eliminazione del lavoro forzato); 138 (età minima per il lavoro); 182 (sulle peggiori forme di lavoro dei fanciulli); 100 (parità retributiva); 111 (divieto di discriminazione nel lavoro e nell'occupazione). Anche la maggioranza degli *Investment Agreements* fa riferimento ai principi fondamentali dell'OIL: Prislán, Zandvliet, 2014.

<sup>40</sup> Cfr. Treu, 2018, cit, 19 e vedi le osservazioni alla nota 23.

<sup>41</sup> Una proposta di relazione generale per supplire alle debolezze delle procedure applicative degli standard dell'OIL e per sostenere la efficacia internazionale dei diritti sociali fondamentali è stata avanzata da Supiot, cit., 17 ss. Secondo l'a. la violazione di questi obblighi da parte di uno Stato tenuto ad osservarli per la sua partecipazione all'OIL, ancorchè non abbia stipulato le relative convenzioni, legittimerebbe gli Stati partners a prendere contromisure sul piano commerciale, quali la sospensione degli eventuali trattamenti preferenziali (GSP), e la disapplicazione di parti specifiche dei trattati e dei benefici relativi. La tesi, che ha sollevato non poche discussioni, rappresenta una tentativo di fondare l'efficacia vincolante dei fondamentali diritti dell'OIL, anche in assenza di specifiche garanzie sociali nei trattati e nei confronti di Stati che non rispettano le relative convenzioni (è il caso degli stessi USA per le convenzioni 98 e 87). Le implicazioni giuridiche di questa tesi sono di grande rilevanza. L'impatto effettivo è legato comunque alla iniziativa degli Stati interessati; il suo utilizzo dipende dall'interesse dei singoli Stati a chiedere il rispetto dei diritti sociali fondamentali anche da parte dei paesi concorrenti, per evitare che essi si avvantaggino sul piano competitivo da pratiche di dumping sociale. Altri commentatori hanno suggerito che un'interpretazione lata dell'art. XX del Gatt sulle General Exceptions potrebbe permettere la protezione dei diritti umani e degli standard sociali fondamentali, nel senso di legittimare la adozione di norme protettive da parte degli Stati non solo al proprio interno ma nei rapporti commerciali con altri partner. Perulli, 2014., 33.

<sup>42</sup> Su questo vedi più ampiamente Treu, 2018, cit., 40 ss.

<sup>43</sup> Una disparità rilevante nelle procedure applicative delle regole sociali internazionali riguarda le sanzioni applicabili in caso di violazione degli impegni concordati. I rimedi sanzionatori sono sempre usati con cautela e gradualità: vedi Vogt, cit., 127.

Questo percorso di ricerca dovrà essere oggetto di riflessione approfondita, come è stato in passato per le fasi formative dei diritti del lavoro nazionali. La riflessione dovrà riguardare le modalità di intervento degli attori Statali, non solo delle loro istituzioni politiche, ma anche delle burocrazie tecniche che sono essenziali nella preparazione dei dossier e nella negoziazione dei trattati.

In realtà la efficacia giuridica di tutte queste regole come dell'impegno dei trattati, si esplica in via indiretta per il tramite dei meccanismi istituzionali propri degli ordinamenti statali coinvolti e con tutte le mediazioni caratteristiche di questi. Inoltre nell'applicazione delle regole sociali, più che di altre normative, è particolarmente rilevante, anche se non sempre osservato, il confronto degli attori pubblici degli Stati nazionali con i vari stakeholder che sono protagonisti dei rapporti sociali e del lavoro.

Il coinvolgimento degli *stakeholder* è una condizione essenziale per orientare i contenuti della regolazione e per sostenere una sua implementazione efficace. Infatti le migliori esperienze confermano la importanza che gli *stakeholders* siano coinvolti sia nella fase della negoziazione delle regole sia in quella della applicazione. La fase applicativa delle regole sociali di vario tipo, convenzioni e clausole sociali, richiede sia di mantenere aperti i flussi informativi attraverso tutti i canali istituzionali e sociali utili, sia di garantire una presenza effettiva degli *stakeholders* - a cominciare dai sindacati e da ONG - nelle procedure attuative, per non affidarle esclusivamente alla iniziativa degli Stati contraenti e delle relative burocrazie.

E' significativo come questa sia una delle indicazioni più ricorrenti da parte degli esperti per superare la debolezza delle procedure. Inoltre garantire agli *stakeholders* poteri di iniziativa nelle varie fasi di implementazione degli accordi, è una condizione per rendere efficaci strumenti, quali gli interventi mediatori e arbitrali di terzi, previsti in alcuni accordi ma raramente attivati proprio per l'inerzia degli Stati e delle loro burocrazie.

11. In realtà uno strumento per sostenere l'effettività delle regole è la presenza di procedure rigorose per il monitoraggio sistematico dell'applicazione degli standard e per la composizione delle controversie riguardanti le eventuali violazioni.

L'OIL ha da tempo stabilito un sistema di supervisione diretta a questi fini, che si basa su rapporti e su controlli periodici in ordine alla implementazione delle varie convenzioni e raccomandazioni. Il sistema comprende l'intervento di comitati di esperti imparziali che esaminano i rapporti provenienti dagli Stati firmatari delle condizioni e che possono fare osservazioni e raccomandazioni su questioni sollevate dalle parti interessate. Tali osservazioni sono pubblicate annualmente e sottoposte alla conferenza dell'OIL per le decisioni conseguenti.

Inoltre è prevista una procedura per esaminare le doglianze avanzate dalle parti relative all'applicazione delle convenzioni ratificate, e una procedura speciale, molto utilizzata, per esaminare i casi adottati di violazione della libertà di associazione sindacale.

Anche qui è presente un comitato composto di rappresentanti delle parti con un presidente indipendente che può fare raccomandazioni su come rimediare alle violazioni accertate.

Queste procedure hanno fornito un contributo significativo a migliorare l'implementazione degli standard e a risolvere positivamente molte controversie. Il punto debole del sistema è che le procedure e la stessa presenza di esperti indipendenti nei contatti non sono in grado di garantire il rispetto delle loro decisioni, in quanto non è previsto un loro potere impositivo nei confronti delle parti né sono possibili sanzioni adeguate, come invece si riscontra nei meccanismi procedurali dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Una prova di tale debolezza è stato il rifiuto dell'Organizzazione internazionale degli imprenditori di riconoscere nel 2012 il potere del comitato degli esperti di dare interpretazioni vincolanti delle convenzioni e quindi di risolvere autorevolmente le controversie applicative. La crisi manifestata da questo caso riguardava in particolare l'applicazione della convenzione 87 e le sue implicazioni in ordine al diritto di sciopero, di evidente importanza per il sistema OIL e per le parti, ed essa non risulta ancora sanata.

Questa vicenda conferma che le norme internazionali dell'OIL, come ogni sistema di regole, possono avere un efficace implementazione solo se prevedono procedure compositive con un giudice imparziale capace di garantirne il rispetto nei confronti di tutti i destinatari.<sup>44</sup> L'importanza di un giudice terzo emerge in modo emblematico dalle vicende dei sistemi di arbitrato privati cd. ISDS previsti in molti trattati internazionali che hanno sollevato forti obiezioni per la indeterminatezza dei criteri di giudizio affidati agli arbitri, ma soprattutto perché tale arbitrato sottrae alle giurisdizioni

---

<sup>44</sup> La ricerca di meccanismi procedurali e di *enforcement* efficaci è uno degli obiettivi perseguiti dalle clausole sociali dei trattati più recenti. L'accordo tra Canada e UE (CETA) è particolarmente significativo perché prevede una procedura di soluzione delle controversie comprensiva di consultazioni bilaterali e di un *review panel of experts*, nonché di *civil society advisory groups* che possono fornire pareri e raccomandazioni. Inoltre le istituzioni pubbliche, in particolare gli ispettori del lavoro, sono deputati a promuovere e controllare l'adempimento degli obblighi risultanti dalle clausole sociali. E' previsto che in caso di non ottemperanza del giudizio del panel di esperti, la parte richiedente possa sospendere le proprie obbligazioni inerenti al trattato in misura equivalente all'importanza e alle conseguenze della violazione, ovvero possa chiedere una compensazione monetaria secondo le indicazioni degli esperti.

nazionali controversie intercorrenti fra investitori e stati secondo logiche troppo vicine agli interessi delle grandi multinazionali.

Per ovviare a questa situazione le clausole del CETA prevedono fra l'altro la istituzione di un Tribunale specializzato rispondente a caratteristiche di imparzialità e professionalità, che è tenuto a decidere secondo i principi del diritto internazionale e a osservare le regole di trasparenza dell'UNCITRAL. E' garantita altresì la possibilità di ricorrere in appello contro la decisione del Tribunale (art. 8.18 e seguenti).<sup>45</sup>

Una fonte importante per la diffusione di regole sociali a livello internazionale possono essere gli accordi collettivi transnazionali stipulati ai vari livelli, specie per iniziativa delle aziende multinazionali con i sindacati aziendali o di settore.<sup>46</sup>

E' significativo che molti di questi accordi facciano riferimento ai principi e agli standard stabiliti dall'organizzazione internazionale dell'OIL e in molti casi contengano un impegno specifico delle parti a osservarne i principali contenuti. Tali accordi collettivi possono favorire un salto di qualità nell'applicazione degli standard internazionali, perché essi coinvolgono le parti sociali nella loro applicazione e quindi potrebbero impegnarle al rispetto come parte essenziale delle loro relazioni sindacali; e possono anche stimolare l'intervento dei giudici nazionali per l'*enforcement* delle stesse regole secondo i principi dell'applicazione dei contratti.<sup>47</sup>

In realtà la ricerca di effettività degli standard sociali richiama una questione generale riguardante le strategie degli Stati, che sono ancora attori decisivi per promuovere le regole sociali in un contesto di globalizzazione. L'esperienza trascorsa indica che lo sviluppo di più efficaci regole sociali nei rapporti economici globali deve avvalersi di una molteplicità di strategie ed essere perseguito con strumenti diversi. Questi sono attivabili sia dalle istituzioni pubbliche, stati nazionali e organismi internazionali, con le forme giuridiche loro proprie (trattati, convenzioni e regolamenti), sia da organizzazioni sociali con gli strumenti delle *guidelines*, dei codici di condotta e degli accordi collettivi.

I deboli poteri attuali degli organismi internazionali – *in primis* l'OIL - in materia sociale limitano la loro capacità di contribuire alla regolazione sociale della globalizzazione. Per questo è importante utilizzare al meglio gli strumenti esistenti (convenzioni, trattati, contratti transnazionali, *guidelines*) per far avanzare in vario modo per via convenzionale o interistituzionale una convergenza internazionale almeno dei principi fondamentali in materia sociale.

12. Si tratta di far operare i molteplici strumenti finora sperimentati anche sostenendoli con i poteri statali, per creare un tessuto di regole sociali in grado di affermarsi progressivamente oltre i confini. L'obiettivo vagheggiato<sup>48</sup> di togliere i costi (e le regole) del lavoro dalla concorrenza come fecero i contratti collettivi del secolo scorso rispetto alla concorrenza in ambito nazionale, non è al momento immaginabile. Ma una rete di regole sociali internazionali adeguatamente rafforzata può contribuire a evitare che la concorrenza globale si avvantaggi della violazione dei diritti sociali.

Come si diceva il ruolo degli Stati nazionali è decisivo per garantire una maggiore effettività delle regole internazionali, *in primis* sancendone l'effettivo rispetto nei propri ordinamenti giuridici, con gli strumenti propri di ogni sistema giuridico e, seguendo le proposte di Supiot, anche pretendendone il rispetto da parte dei propri partners commerciali.

Una iniziativa ulteriore per rafforzare la applicazione di tali regole sarebbe di proporre la osservanza agli attori sociali nazionali sostenendola con incentivi diretti a inserire tali standard nella contrattazione nazionale ai vari livelli.

Le parti sociali possono contribuire a dare maggiore effettività agli standard internazionali ponendoli al centro della loro attività contrattuale e di politiche del lavoro, più di quanto non sia oggi. Inoltre potrebbero richiedere la loro partecipazione diretta alle procedure di monitoraggio e di *enforcement* degli stessi standard, sia in sede di definizione delle convenzioni OIL sia nella fase di applicazione di queste nei singoli Stati, con la richiesta anche di includervi l'intervento di arbitri terzi autorevoli, come nelle migliori esperienze sopra ricordate.

Inoltre la occasione del centenario dell'OIL potrebbe essere di stimolo a una revisione della *governance* della organizzazione in diverse possibili direzioni: nel senso di allargare la partecipazione ad altre organizzazioni della società civile, di conferire maggiori poteri di delega alle rappresentanze presenti nel l'OIL da parte delle loro *constituencies* nazionali e infine di rivedere nell'assetto tripartito della *governance*, i rapporti fra rappresentanti degli Stati e rappresentanze delle parti sociali.

Quale che sia la possibilità di procedere in tali direzioni, va sottolineato che le innovazioni degli strumenti giuridici, amministrativi e contrattuali per rafforzare le regole sociali devono essere integrate in una visione strategica funzionale

---

<sup>45</sup> Cfr. Treu, 2018, cit., 22. Guarriello, 2018, cit., 203 ss.

<sup>46</sup> Cfr. Guarriello, 2018, cit., 203 ss.

<sup>47</sup> Un caso di intervento di un giudice (USA) contro la violazione antisindacale di un accordo aziendale di gruppo è riportato da Compa, 2002, 54.

<sup>48</sup> Compa, 1993, cit., 167.

a promuovere uno sviluppo sostenibile e a correggere le conseguenze socialmente negative della globalizzazione. <sup>49</sup> La difesa dei diritti fondamentali acquisiti in alcuni paesi è essenziale, ma non basta; anzi rischia di esporsi come si è già verificato alle critiche di protezionismo da parte dei paesi meno sviluppati.<sup>50</sup> Per essere inclusiva e credibile deve essere accompagnata da misure positive sia di sostegno a uno sviluppo sostenibile, sia di equa distribuzione della ricchezza fra i gruppi sociali e fra le nazioni. L'Unione Europea e gli Stati Uniti, per la loro importanza economica oltre che per la loro tradizione politica, dovrebbero prendere la leadership nel promuovere tali obiettivi.

---

<sup>49</sup> Il che implica rafforzare gli strumenti per proteggere e risarcire i “perdenti” della globalizzazione: a tal fine in Europa si è di recente proposto, ma finora con scarso esito, la istituzione di una indennità di disoccupazione europea. Cfr. Dullien, 2013; Id., 2014.

<sup>50</sup> Cfr. Hepple, 2013, 27, che rileva la dubbia utilità delle clausole sociali e delle relative sanzioni negative rispetto al fine di assicurare che il commercio internazionale possa contribuire alla riduzione delle diseguaglianze e della povertà in paesi meno sviluppati.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Alston P., (2004), *Core labour standards and the transformation of the international labour rights*, EJIL, vol. 15, p. 471 ss.; e Id, p. 478 ss.
- Auer, P., (2005), *Protected mobility for employment and decent work: labour market security in a globalized world*, in *Employment Strategy papers*, 2005/1, OIL, Ginevra.
- Bellace J., (2014), *Human rights at work. The need for definitional coherence in the global governance system*, Int. Journal of Comparative Lab Law Ind. Rel., p. 175 ss.
- Bensusan G., (2015), *Can human rights based labour policy improve the labour rights situation in developing countries? A look at Mexico and the countries of central America*, in Blankett A. e Trebilcock A. , (eds.), *Research Handbuch on transnational Labour Law*, Edward Elgar Pub.
- Blankett A., Trebilcock A. (eds), (2015), *Research Handbuch on transnational Labour Law*, Edward Elgar Pub, p. 273 ss.
- Compa L.,(1993), *Labor rights and labor standards in International Trade*, 25 Law and Policy, Intern. Business, p. 165 ss. e Id, p. 167
- Compa L., (2002), *Pursing International Labor Rights in US Courts, new uses for old tools*, in *Industrial Relations*, vol. 57, n. 1, p. 48-76.
- Deakin S.,(2016), *The contribution of Labour Law to economic development and growth*, in *Labour law and social progress*, Working Papers wp478, Centre for Business Research, University of Cambridge, p. 19 ss.; e Id, (1998), *The multilateral agreements on investment (MAI) and international labor standards: a failed connection*, Cornell Int.'l L. Journal, p. 683 ss.
- Dullien S., (2013), *A euro-area Wide Unemployment Insurance as an Automatic Stabilizer: Who Benefits and Who Pays?*, European Commission, Social Europe, Office of Publications of the European Union, Luxemburg e Id, (2014), *A European Unemployment Benefit Scheme. How to Provide for More Stability in the Euro Zone*, Verlag Bertelsmann Stiftung, Gutersloh.
- Ebert F., Posthuma A., (2011), *Labor provisions in trade Arrangements Current trends and perspectives*, Int. Institute for Labor Studies, Discussion Paper Series.
- Ferrarese M.R., (2017), *Il diritto internazionale come scenario di ridefinizione delle sovranità degli Stati*, in *Stato e Mercato*, p. 79 ss.
- Fergus E., Galani Tiemeni T., (2016), *Asymmetries, adversity and labor rights. Thoughts from a developing region*, in *Labor Law and social progress*, Bulletin of comparative labor relations, 92, D'Arcy du Toi (ed.), p. 115 ss.
- Fudge J., (1992), *Challenging the borders of labour rights*, in *Bullettin of comparative Labor Relations*, 92, p. 73 ss.
- Fudge J., (2018), *Regulating for decent work in a global economy*, New Zeland, Journal of employment relations, 43 (2), p. 10 e 11.

Ghai D., (2002), *Decent work: concepts, models and indicators*, International Institute for Labour Studies, Ginevra, (Discussion Paper Series); e Id., p. 125.

Ghai D., (2003), *Decent work: concept and indicators*, International Labour Review, p. 125.

Gil y Gil J.L., (2016), *Il lavoro nella costituzione e nelle dichiarazioni dell'OIL*, in Corti M., (a cura), *Il lavoro nella Corte internazionale*, Milano, Vita Pensiero, p. 24 ss.

Guarriello F., (2018), *Transnational collective agreements*, relazione al Congresso ISLSSL, Torino sett. 2018, ora in Casale G., Treu T., (eds.), *Transformation of work*, p. 203 ss.

ILO, (2013), International Institute for Labor Studies, *Social dimension of free trade agreements*.

ILO, (2008), *Chairperson's report*, Tripartite Meeting of experts on the Measurement of decent work, Geneva, 8-10 sept., Geneva.

Hepple B., (2013), *Diritto del lavoro, diseguglianze e commercio globale*, DLRI, p. 27

Langille B.A., (2005), *Core Labour Rights. The true story*, (Reply to Alton), in EJIL, p. 425 ss.; e Id., p. 423, p. 426, p. 437.

Lee E., (1994), *The Declaration of Philadelphia: Retrospect and Prospect*, International Labour Review, 4, p. 467-484.

Maupain F., (2005), *Revitalization not retreat: the real potential of the 1998 ILO declaration for the Universal Protection of workers rights*, EJIL, vol. 16, p. 440 ss.

OECD, (2002), *Implementing the OECD Jobs Strategy, Lessons from members countries experience*, Paris.

OIL, (2014 e 2015), *Transitioning from the informal to the formal economy*, Int. Lab. Conference 2014, Recommendation (n.204).

Perulli A., (2014), *Fundamental social rights, Market regulation and EU external action*, in Inter. Journal Comp. Labor law and Industrial Relations, p. 33.

Perulli A., (2018), *The perspective of social clauses in International Trade*, Rapporto al Congresso ISLSSL di Torino, ora in Casale G., Treu T. (eds.), *Trasformation at work*, p.105 ss.

Prislan V., Zandvliet R., (2014), *Mainstreaming sustainable development into International Investment Agreements.: What role for labour Provisions?*, in Hofmann R., Tams C., Schill S., (eds.), *International Investment Law and Development*, Glos: Edward Elgar Publishing,

- Roccella M., Treu T., (2016), *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Wolters Kluwer, p. 32 ss
- Rodger G., Kuptsch C., (eds), (2008), *Pursuing decent work goals: priorities for research*, International Institute for Labour Studies, Ginevra.
- Rodger G., Lee E., Swepston L., Van Daele J., (2009), p. X, *The International Labour Organisation and the quest for social justice, 1919-2009*, Geneva, ILO.; e Id, p. 24 ss.
- Ruay Saez F.A., (2017), *Los convenios de l'Oit y la competencia de la Commission de expertos in obligatione convenios y raccomandaciones. Una analysis a proposito del derecho a huelgas*, in *Negociacion Colectiva*, Estudios en Homenaje al prof. E. Morgado Valenzuela, Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Chile.
- Servais J.M., (2004), *Politica de trabajo decente y mundialization. Reflexiones sobre un planteamiento juridico renovado*, *Interantional labor review*, 1-2, p. 215-23.
- Supiot A., (2010), *L'esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total*, Seuil, Paris.
- Supiot A., (2016), *What international social justice in the twenty-first Century?*, in *Bulletin Labor Law and social progress*, *Bulletin of Comp. Labour Relations*, 92, p. 1; e Id, p. 17 ss.
- Trebilcock A., (2009), *From social justice to decent work: an overview of the ILO's guiding ideals 1919- 2008*, Ginevra, p.11 ss.
- Treu T., (2018), relazione al Congresso ISLSSL di Torino, *Transformation of Work: Challenges to National System of Labour Law and Social Security*, ora in Casale G., Treu T. (eds.), *Transformation of work*, p. 11.
- Treu T., (2017), *Globalizzazione e diritti umani. Le clausole sociali dei trattati commerciali e negli scambi internazionali fra imprese*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".INT – 133/2017, p.19 ss.
- T. Treu, (2018), *La contrattazione collettiva in Europa*, in DRI, p. 371 ss. e in *Negociacion Colectiva*, p. 563 ss.
- Treu T., (2019), *Employment for a sustainable society: what ist be done?*, Report a ILERA World Congress, Seoul, 23-27 luglio 2018, **in corso di stampa**.
- Treu T., Faioli M., (2019), *Flessibilità*, **in corso di stampa**
- Villasmil Prieto H., (2018), *World Report on informal Workers*, ora in *Transformation of Work*, Wolters Kluwer, p. 61 ss.
- Vogt S., (2014), *Trade and investment arrangements and labor rights*, in Blecher L., Stafford N.K., Bellany G., *Corporate responsibility for human rights impact: new expectations and paradigms*, ABA, Chapter 5, p. 121 ss. e Id, p.127 e p. 146 ss.
- Webster E., Buldner D., Orkin M.,(2015), *Developing a diagnostic tool and policy instrument for the realization of decent work*, 154 *International Labour Review*, p. 123.

